



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E TRASPARENZA
NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

tra
PREFETTURA-U.T.G. DI NAPOLI
e
REGIONE CAMPANIA

NAPOLI,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

PREMESSO

- che una efficace cornice di prevenzione antimafia ed anticorruzione, modellata sullo scopo di arginare nuove ed insidiose manifestazioni di criminalità, esige strumenti sempre più incisivi per prevenire e contrastare la diffusione di fenomeni illeciti, inseriti in circuiti economici sempre più ampi, in continua trasformazione e soggetti a forme di ibridazione per ostacolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che le organizzazioni criminali fanno registrare una consolidata presenza nel territorio regionale e provinciale, in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- che permane, quindi, l'esigenza di rafforzare, in un quadro di forte integrazione interistituzionale, la collaborazione tra Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ed Enti territoriali, al fine di conciliare l'azione di prevenzione e di contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare, nel settore dei contratti pubblici, con l'attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, incrementando la circolarità del patrimonio informativo;
- che è volontà delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nel quadro dell'attenzione riservata ai temi della sicurezza, condividere percorsi utili per garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di un'intensificazione delle azioni mirate a prevenire ogni possibile tentativo di condizionamento e/o infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici, favorendo, altresì, la concreta applicazione dei criteri di trasparenza e legalità, nella Pubblica Amministrazione;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di garantire il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti l'esecuzione dei contratti pubblici;

VISTA la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 143/91, convertito in Legge n. 197/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 23/11/92;

VISTO il D.P.R. n. 252 del 3/06/98;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Interministeriale del 14/03/03;

VISTA la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 27/02/07;

VISTO l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTO l'art. 19 del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27/02/2007;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera CIPE n. 58/2011;

VISTO l'art. 1, commi 52, 52 bis, 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni;



*Prefettura -Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

VISTI gli articoli 29 e 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.114;

VISTO il Protocollo d'Intesa siglato, in data 15/07/2014, dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il D.P.C.M. n.193/2014;

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

tutto ciò premesso,

**LA PREFETTURA-U.T.G. DI NAPOLI
E**

LA REGIONE CAMPANIA

STIPULANO

il presente Protocollo di legalità e trasparenza per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo, al fine di conciliare le prioritarie esigenze di sicurezza, efficacia, tempestività dei controlli antimafia, con quelle di semplificazione, correttezza, parità di trattamento, libera concorrenza, pubblicità, afferenti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, rafforzando la cornice di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.**

I. Ai fini del presente Protocollo, si applicano le definizioni che seguono.

a) *Protocollo*: il presente Protocollo di legalità.

b) *Prefettura*: la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che sottoscrive il Protocollo di legalità.

c) *Codice antimafia*: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136*".

d) *Appalti pubblici*: sono i contratti a titolo oneroso stipulati, per iscritto, tra una Stazione appaltante o un Ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

e) *Appalti pubblici di lavori*: sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere, rientranti nell'Allegato I del Codice dei contratti pubblici, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del Codice citato, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla Stazione appaltante o dall'Ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.

f) *Appalti pubblici di forniture*: sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione, per l'acquisto di prodotti.

g) *Appalti pubblici di servizi*: sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'Allegato II del Codice dei contratti pubblici.

h) *Concessioni di lavori pubblici*: sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

i) *Concessione di servizi*: è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

j) *Amministrazione aggiudicatrice*: ai fini del presente Accordo, si identifica nell'Ente pubblico territoriale, Regione Campania.

k) *Stazione appaltante*: ai fini del presente Accordo, indica l'Amministrazione aggiudicatrice rappresentata dalla Regione Campania.

l) *Enti aggiudicatori*: designano, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle Parti I, III, IV e V del Codice dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici, le Imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'Autorità competente, secondo le norme vigenti.

m) *Appaltatore*: indica l'operatore economico con il quale l'Amministrazione aggiudicatrice stipula



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

un appalto pubblico per la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

n) *Concessionario*: indica l'operatore economico al quale l'Amministrazione aggiudicatrice affida, attraverso la stipulazione di un contratto di "concessione di lavori" o di "concessione di servizi", rispettivamente, l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi, per i quali il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

o) *Raggruppamento temporaneo*: designa un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.

p) *Consorzio*: si riferisce ai consorzi previsti dall'Ordinamento, con o senza personalità giuridica.

q) *Operatore economico*: designa l'imprenditore, il fornitore o il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

r) I termini *imprenditore, fornitore, prestatore di servizi*: designano una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 240/1991, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

s) *Subcontratto*: contratto derivato, di qualunque importo, legato al contratto principale da una dipendenza funzionale, rispetto al quale, si caratterizza per l'identità del contenuto economico e della causa, sebbene conclusi separatamente e aventi autonoma esistenza.

t) *subcontraente*: indica l'operatore economico con il quale l'Appaltatore o il Concessionario stipula un subcontratto di qualunque importo.

u) *Filiera delle imprese*: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi, in materia, dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, per «filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono, a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera.

Sono, pertanto, ricompresi nella «filiera», l'Appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti, legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo, sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate all'esecuzione di fattispecie subcontrattuali, come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale, come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono, altresì, comprese nella «filiera» le società affidatarie infragruppo della società concessionaria. Rientrano, quindi, nella «filiera» le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: ad esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Rientra, comunque, nella «filiera» ed è, quindi, assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella «filiera» l'Amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava l'obbligo, anche ai sensi del comma 6 *bis* dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici, di apporre il C.U.P. su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della «filiera», in



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

v) *Banca dati*: la "Banca dati" di cui all'art 6 del presente Protocollo.

w) *Banca Dati Antimafia*: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui al Capo V del Codice antimafia.

2. Il presente Protocollo si applica ai contratti di appalto o di concessione (inclusa la categoria generale dei subcontratti e subaffidamenti) aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori pubblici, ovvero la pubblica fornitura di prodotti o la prestazione di servizi pubblici, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), per i quali la Regione Campania svolge la funzione di Stazione appaltante, relativamente alle seguenti soglie di valore:

- da Euro 250.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di opere e lavori e per le concessioni di lavori pubblici;
- da Euro 209.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per le concessioni di servizi pubblici;
- da Euro 250.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di opere e lavori, nei settori speciali;
- da Euro 209.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di servizi e forniture, nei settori speciali.

3. L'ambito soggettivo di applicazione del presente Protocollo si estende a tutti gli operatori della «filiera», così come definita dalla lett. u) del comma 1.

4. Le disposizioni prescritte dal presente Protocollo sono vincolanti per l'Amministrazione aggiudicatrice, per la Stazione appaltante, per l'Ente aggiudicatore e per tutti i soggetti della «filiera», così come definita dalla lett. u) del comma 1.

ARTICOLO 2 VERIFICHE ANTIMAFIA.

1. Le Parti firmatarie, nella comune volontà di perseguire gli obiettivi di legalità e trasparenza di cui in premessa, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni prescritte dal Codice antimafia.

2. Con specifico riferimento all'ambito di applicazione delle "informazioni antimafia" di cui al Capo IV del Libro II del Codice antimafia, l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare i contratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore complessivo sia, in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture, pari o superiore alle seguenti soglie convenzionali:

- Euro 500.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di opere e lavori e per le concessioni di lavori pubblici;
- Euro 209.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per le concessioni di servizi pubblici;
- Euro 500.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di opere e lavori, nei settori speciali;
- Euro 209.000, iva esclusa, per gli appalti pubblici di servizi e forniture, nei settori speciali.

L'obbligo di acquisizione dell'informazione antimafia è sempre prescritto per tutte le fattispecie subcontrattuali, indipendentemente dal valore economico del subcontratto e per le tipologie di attività indicate nell'art. 3 del presente Protocollo: sono esentate dal predetto regime, nei contratti pubblici di cui al precedente art. 1, comma 1 lett. e) e h), unicamente le spese destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo o di pronto reperimento nel limite non superabile di € 20.000 complessivi, a trimestre, per operatore economico, fermo restando l'obbligo di annotare,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

nella Banca dati di cui al successivo art.6, i dati identificativi dei fornitori.

3. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia è esteso a tutti i soggetti economici appartenenti alla "filiera" delle imprese.

L'istanza di rilascio dell'informazione antimafia deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 91, comma 4, del Codice antimafia, previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive afferenti anche i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2bis, 2ter e 2quater, dell'art. 85 del Codice citato.

L'obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della Legge 6/11/2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito, con modificazioni, in Legge 11/08/2014 n.114 (*white list*). In tal caso, deve essere unicamente comunicata la stipulazione del contratto, fermo restando il conferimento, nella Banca dati di cui al successivo art. 6, di tutti gli elementi identificativi delle tipologie e del valore dei contratti e subcontratti, unitamente ai dati identificativi dei mezzi e del personale che, a qualsiasi titolo, operano nel cantiere. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 citato tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

4. L'informazione antimafia è conseguita dall'Amministrazione aggiudicatrice e dagli altri soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica, di cui al Capo V del Libro II del Codice citato, secondo le modalità di funzionamento e accesso, prescritte dal D.P.C.M. n. 193/2014, al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipulazione del subcontratto.

Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati antimafia quando non emerga, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice antimafia. In tali casi, l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011, quando dalla consultazione della Banca dati antimafia emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal Prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5 bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il Prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Decorso il termine per il rilascio delle informazioni antimafia di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero, nei casi di urgenza, successivamente allo scadere del termine di quindici giorni dalla richiesta, l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, ferme restando le cautele previste dall'articolo 92, commi 3 e 4, del Codice citato.

L'esito delle verifiche antimafia è annotato nella sezione "Anagrafe degli esecutori" della Banca



*Prefettura -Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

dati di cui al successivo art.6 del presente Protocollo.

5. Nei casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione dei contratti pubblici di appalto o di concessione (c.d. "Prefettura hub"), indipendentemente dal luogo in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale o una sede secondaria, con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società di cui all'art. 2508 del c.c.. Lo stesso Prefetto, competente *ratione loci*, cura la trasmissione dell'informazione antimafia in base ai criteri fissati dall'art. 90 comma 2 del D.Lgs. n.159/2011. Tale procedura risponde all'esigenza di garantire al Prefetto del luogo di realizzazione del contratto pubblico una funzione di *supervising* antimafia nella delicata fase dell'esecuzione contrattuale.
6. L'Amministrazione aggiudicatrice comunica al Prefetto, con cadenza semestrale (giugno e dicembre), una programmazione recante l'elenco delle gare d'appalto e delle altre procedure di evidenza pubblica, in materia di contratti pubblici, di cui al precedente art. 1, comma 2, che si svolgeranno nel semestre successivo.
7. Quando emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, cui sono fornite le informazioni antimafia, non può stipulare, approvare o autorizzare, indipendentemente dal valore economico, i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o, comunque, consentire le concessioni e le erogazioni e nel caso di documentazione antimafia ostativa rilasciata dopo la sottoscrizione del contratto, approvazione e/o autorizzazione al subcontratto, proseguire nel rapporto contrattuale.
8. Con riferimento ai divieti di stipula, di concessione e di autorizzazione prescritti dal comma precedente, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto. A tal fine, tutti i contratti e subcontratti, di cui all'art. 1 comma 2 del presente Protocollo, devono prevedere una clausola risolutiva espressa che sancisca, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale o subcontrattuale, allorché gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subcontratto.
L'Amministrazione aggiudicatrice effettua, senza ritardo, ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o a revocare le autorizzazioni o le concessioni, comunicando, senza ritardo, al Prefetto e alle altre Autorità competenti, la volontà di avvalersi della clausola medesima e la conseguente estromissione dell'impresa, società o associazione, a cui le informazioni antimafia si riferiscono, salva l'eventuale applicazione delle ipotesi contemplate dall'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.
9. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti di cui al precedente art. 1, comma 2, siano disposte ulteriori verifiche antimafia con esito interdittivo, anche soltanto per effetto di variazioni, negli assetti proprietari o gestionali, intervenute nelle società o nelle imprese della "filiera", i relativi contratti o subcontratti sono immediatamente ed automaticamente risolti a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice ovvero dell'Appaltatore o del Concessionario o del Subcontraente, mediante l'attivazione della clausola di cui al comma precedente, salva l'eventuale applicazione delle ipotesi contemplate dall'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n.114/2014.
10. L'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata annotazione della risoluzione del contratto o della revoca delle autorizzazioni o delle concessioni e della conseguente estromissione dell'impresa, della società o dell'associazione interessata, nella "Anagrafe degli esecutori" della Banca dati di cui al successivo art. 6 del presente Protocollo.



*Prefettura -Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ.

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del presente Protocollo, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011, per quelle attività di impresa che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione, elencate nell'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, incluse le attività aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Resta fermo l'obbligo di conferimento preventivo dei dati afferenti le varie tipologie di contratti e subcontratti di cui al comma precedente, previsto per tutti gli operatori economici della "filiera".

ARTICOLO 4
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA.

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione ovvero la gestione funzionale ed economica dei contratti e subcontratti di cui al precedente art. 1 comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna:
- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal Concessionario;
- b) a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo, prevedendo una disciplina che disponga una specifica regolamentazione, in particolare, delle procedure di subappalto, del sistema sanzionatorio, nonché dei criteri di qualificazione delle imprese, delle modalità e dei tempi di pagamento, degli stati avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive, allegate al disciplinare di gara, e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, verificandone l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipulazione delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c..
- 1.1) Clausola n. 1. *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione"*.
- 1.2) Clausola n. 2. *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto di Napoli e la Regione Campania, in data.... e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto"*.
- Nelle ipotesi di cui al punto 1.1), della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l'Amministrazione aggiudicatrice.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna, altresì, a prevedere, nei modelli di contratto ai fini dell'espletamento della gara e nei contratti e subcontratti stipulati e/o autorizzati, quanto segue:
- a) l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario e per tutti gli operatori economici della "filiera" di assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dall'Amministrazione aggiudicatrice, in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, propedeutici alla successiva attività di monitoraggio delle procedure per l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione ovvero la gestione funzionale ed economica dei contratti pubblici;
 - b) l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario di conseguire il rigoroso rispetto del presente Protocollo da parte dei propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo, in capo al Subcontraente, di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;
 - c) l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario e per tutti i soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di progettazione ed esecuzione dei contratti pubblici, di inserire nei subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti, effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario. A tal fine, è prescritto l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario di inviare tutta la documentazione, di cui all'art. 6 del Protocollo, relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti gli operatori economici della "filiera", a qualsiasi titolo, coinvolti nell'esecuzione del contratto pubblico, che stipulano una cessione di crediti;
 - d) l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti gli operatori economici della "filiera", a qualsiasi titolo, coinvolti nell'esecuzione del contratto pubblico, che intendono avvalersi della facoltà di distacco della manodopera.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria e a comunicare tempestivamente al Prefetto ogni indebita richiesta e/o offerta di denaro o di altra utilità, eseguita con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni, o con altri mezzi fraudolenti, al fine di impedire, turbare e/o condizionare la gara nei pubblici incanti o l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione ovvero la gestione funzionale ed economica dei contratti pubblici.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria e a comunicare tempestivamente al Prefetto la presenza di situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ai soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di progettazione, esecuzione e gestione dei contratti pubblici.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. Il medesimo obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti che intervengono, a qualunque



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

titolo, nel ciclo di progettazione, esecuzione e gestione dei contratti pubblici.

6. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, né possono essere affidatari di subcontratti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, i contraenti che non abbiano denunciato le illecite richieste subite dalla criminalità organizzata, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del citato Decreto, introdotta dall'art. 2 comma 19, lett.a), della Legge 15 luglio 2009, n. 94, modificata dall'art. 4 del D.L. n.70/2011, convertito in Legge n.106/2011.

**ARTICOLO 5
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO.**

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione ovvero la gestione funzionale ed economica dei contratti e subcontratti di cui al precedente art. 1 comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipulazione delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

1.1) Clausola n. 1. *“Il contraente appaltatore o concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Prefetto e all'Autorità Giudiziaria, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;*

1.2) Clausola n. 2. *“L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322bis, comma 2 c.p., 346bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353bis c.p.”.*

2. Nei casi di cui ai punti 1.1) e 1.2) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, il Prefetto, ricevuta la comunicazione, da parte della medesima Amministrazione aggiudicatrice, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014.

**ARTICOLO 6
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI.**

1. Ai fini del presente Protocollo, l'Amministrazione aggiudicatrice costituisce e rende operativa una



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

- piattaforma informatica, c.d. "Banca dati", contenente tutte le informazioni riguardanti gli operatori economici della "filiera", che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di progettazione, esecuzione e gestione dei contratti pubblici, di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 3 del presente Accordo, al fine di massimizzare gli obiettivi di controllo della legalità e della trasparenza, nonché della regolarità contributiva e dell'impiego della manodopera, attraverso la circolarità del patrimonio informativo.
2. Il flusso informativo deve alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate, in un sistema multimediale, costituito:
 - a) dalla "Anagrafe degli esecutori", contenente tutti gli elementi identificativi dei soggetti di impresa, delle tipologie e del valore dei contratti e subcontratti, unitamente all'esito delle verifiche antimafia effettuate sugli stessi;
 - b) dal "Piano coordinato di controllo del cantiere", che comprende il "Settimanale di cantiere o subcantiere", contenente i dati identificativi dei mezzi e del personale che, a qualunque titolo, operano nel cantiere.
 3. Nella sezione "Anagrafe degli esecutori", sono contenute le seguenti informazioni:
 - a) individuazione anagrafica del soggetto di impresa o dell'operatore economico attraverso l'indicazione analitica di tutte le informazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11;
 - b) tipologia e importo del contratto d'appalto, del contratto di concessione, del subcontratto;
 - c) oggetto delle prestazioni;
 - d) durata del contratto d'appalto, del contratto di concessione o del subcontratto;
 - e) annotazioni relative alle modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - f) annotazioni relative all'eventuale risoluzione del contratto d'appalto, del contratto di concessione o subcontratto, nonché dell'eventuale comminazione di sanzioni pecuniarie;
 - g) esito delle verifiche antimafia effettuate;
 - h) indicazione dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D. L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010.
 4. Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura, al personale autorizzato dal Prefetto e alle Forze dell'Ordine, nonché agli altri Soggetti istituzionali preposti alle attività di prevenzione e repressione anticrimine.
 5. Le informazioni contenute nella Banca dati multimediale devono consentire il monitoraggio:
 - a) delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione di ogni singolo contratto pubblico o subcontratto;
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione di ogni singolo contratto pubblico o subcontratto, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità, recate dagli articoli 3 e 6 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 217/2010;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - f) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti, sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
 6. La piattaforma informatica, di cui al primo comma, è allocata presso il *data center* dell'Amministrazione aggiudicatrice, che ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle procedure di alimentazione dei dati, eseguite attraverso un collegamento telematico, secondo le



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

modalità disciplinate dal successivo art. 7 del Protocollo.

**ARTICOLO 7
PROCEDURE DI ALIMENTAZIONE DEI DATI.**

1. Ai fini del presente Protocollo, l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad inserire, nei contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 3 del presente Accordo, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore o il Concessionario assume l'obbligo di implementare la raccolta dei dati relativi agli operatori economici della "filiera", che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di progettazione, esecuzione e gestione del contratto pubblico, pena l'irrogazione delle sanzioni contemplate dal successivo art. 10, comma 6. Nella medesima clausola, è sancito l'obbligo per tutte le imprese della "filiera" di rispettare le procedure di alimentazione dei dati secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

Tali dati sono comunicati prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti relativi a lavori, forniture e servizi pubblici.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti proprietari e gestionali della "filiera" delle imprese e, ove intervenute, in ordine alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo. In particolare, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di venti giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale della società o dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto e all'Amministrazione aggiudicatrice l'intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca dati, di cui all'art. 6 del Protocollo, deve essere eseguito nei successivi dieci giorni.

2. La clausola di cui al precedente comma prescrive l'osservanza dei seguenti impegni:

a) mettere a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice, per la successiva immissione nella sezione "Anagrafe degli esecutori", i dati afferenti la forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

3. L'obbligo di conferimento dei dati si estende:

a) a tutti i contratti conclusi per l'affidamento di concessioni, per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi e a tutti i subcontratti, alle erogazioni, ai finanziamenti autorizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal valore economico degli stessi e limitatamente al periodo di esecuzione della singola fattispecie contrattuale o subcontrattuale;

b) a tutti i contratti o subcontratti stipulati dall'Appaltatore o dal Concessionario per l'esecuzione di lavori, per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi c.d. "sensibili", di cui all'art. 3 del presente Protocollo, (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto di rifiuti), indipendentemente dal valore economico degli stessi e limitatamente al periodo di esecuzione della singola fattispecie contrattuale o subcontrattuale;

c) a tutte le varie tipologie di contratti e subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi subcontraenti, indipendentemente dal valore economico degli stessi e limitatamente al periodo di esecuzione della singola fattispecie contrattuale o subcontrattuale.

4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conferisce all'Amministrazione aggiudicatrice il diritto potestativo di ottenere la risoluzione dei contratti o subcontratti o la revoca delle autorizzazioni o concessioni, invocando, a tal fine, un'apposita clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., come specificato al successivo art. 10, comma 6. Nella medesima clausola, è previsto l'obbligo, per tutte le imprese della "filiera", comunque coinvolte nell'esecuzione del contratto pubblico, di accettare esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

compresa la comminazione di sanzioni pecuniarie, nonché la possibile revoca delle autorizzazioni o concessioni o la risoluzione dei contratti o subcontratti, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modificazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali di cui al primo comma.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice ha il compito di vigilare sul corretto inserimento dei dati e delle informazioni afferenti la documentazione di cui all'art. 6 del presente Protocollo, al fine di consentire le opportune verifiche da parte del Prefetto, della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di Polizia territoriali, assicurando la massima efficacia ai poteri di accesso e di accertamento del Prefetto di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 159/11.

ARTICOLO 8
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA.

1. Per l'esecuzione dei contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), h), del presente Protocollo, è prescritto l'obbligo di predisporre il "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere", che consente di monitorare il rigoroso rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, agevolando l'espletamento delle funzioni di accesso e di accertamento del Prefetto di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 159/11.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a prevedere nei documenti di gara e/o contrattuali l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario di individuare un "Referente di cantiere", al quale è attribuito il compito di inviare, telematicamente, alla Banca dati di cui all'art. 6 del Protocollo, un report settimanale, c.d. "Settimanale di cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione aggiudicatrice, del Prefetto, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna, altresì, ad indicare nella regolamentazione contrattuale, le modalità e i termini, contemplati dal successivo comma 4, per il corretto inserimento delle informazioni nella Banca dati.
4. Nel c.d. "Settimanale di cantiere", devono essere annotati i dati e le informazioni relativi:
 - a) alle opere o ai lavori da eseguire; ai soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti; ai mezzi, ai macchinari, alle attrezzature in uso ai singoli operatori economici della "filiera" che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che accede al cantiere; al personale dipendente e ai titolari delle "partite IVA" senza dipendenti, che, nella settimana di riferimento, operano all'interno del cantiere; a tutti i soggetti autorizzati, a qualunque titolo, ad accedere al cantiere;
 - b) il "Referente di cantiere" ha il compito di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, i dati afferenti le attività settimanali previste e di inserire nel sistema telematico della Banca dati, senza alcun ritardo, entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - c) l'Appaltatore o il Concessionario ha l'obbligo, tramite il "Referente di cantiere" o altro responsabile, a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando solo le maestranze, le attrezzature, i macchinari e il personale segnalati.
5. Le informazioni acquisite sono utilizzate al fine di:
 - a) accertare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) verificare, sulla base dei dati contenuti nel "Settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

- e) incrociare i dati, al fine di evidenziare eventuali anomalie.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, in tutti i contratti e subcontratti stipulati e/o approvati per la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere e lavori pubblici, è prescritto l'inserimento di un'apposita clausola, che preveda i seguenti impegni:
- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
 - b) assicurare che il personale, presente in cantiere, sia in possesso di un documento di identità in corso di validità;
 - c) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata Legge n. 136/2010.
7. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza e/o di prevenzione e di repressione anticrimine, il Prefetto, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5, può:
- a) programmare incontri periodici con il Gruppo Interforze e/o il "Referente di cantiere";
 - b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità dei materiali impiegati nella realizzazione degli interventi, i cui oneri finanziari sono sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Appaltatore o dal Concessionario, in base ad accordi contrattuali.
8. L'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente articolo è sanzionata ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Protocollo.

**ARTICOLO 9
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

1. Il monitoraggio dei flussi finanziari è eseguito secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 217/2010, che prescrive l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della "filiera" delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, che intervengono nella progettazione, nell'esecuzione o nella gestione funzionale ed economica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attraverso l'inserimento, negli strumenti di pagamento, del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), il cui mancato inserimento, nei medesimi strumenti di pagamento, è sanzionato dall'art. 6 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**ARTICOLO 10
SISTEMA SANZIONATORIO.**

1. Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore, del Concessionario o del Subcontraente, delle clausole di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del Protocollo, è sanzionato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole.
2. All'operatore economico estromesso dall'esecuzione del contratto o subcontratto per infiltrazione



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

- e/o condizionamento di natura mafiosa, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 9, del Protocollo, è comminata una sanzione pecuniaria nella misura non inferiore al 2% dell'importo del contratto o subcontratto.
3. La violazione degli obblighi di denuncia e di comunicazione prescritti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del Protocollo, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, la previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
 4. La violazione degli obblighi prescritti dall'art. 4, comma 2, lett. c) e d), del Protocollo, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 5. La violazione degli obblighi relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, prescritti dall'art. 4, comma 5, del Protocollo, è sanzionata con l'irrogazione di una penale nella misura non inferiore al 2% dell'importo del contratto o subcontratto. In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 6. L'inosservanza dei doveri collaborativi previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, del Protocollo, è sanzionata con la comminazione di una penale nella misura non inferiore al 2% dell'importo del contratto o subcontratto. In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 7. La violazione degli obblighi prescritti dall'art. 8, commi 4 e 6, del Protocollo, è sanzionata con la comminazione di una penale nella misura non inferiore al 2% dell'importo del contratto o subcontratto. In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 8. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate, all'Appaltatore o al Concessionario, dall'Amministrazione aggiudicatrice in proporzione alla gravità delle violazioni; nonché, per il tramite del Concessionario o dell'Appaltatore, nei confronti del Subcontraente.
La comminazione delle sanzioni pecuniarie deve essere comunicata al Prefetto di Napoli.
 9. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Concessionario, Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti.
 10. La risoluzione automatica del contratto, la revoca della concessione o dell'autorizzazione al subcontratto non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio, a qualsiasi titolo, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice e, ove ne ricorra il caso, a carico dell'Appaltatore, del Concessionario o del Subcontraente, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite.
 11. Le somme derivanti dalla comminazione delle sanzioni pecuniarie sono accreditate su un conto corrente fruttifero, di cui l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre nei limiti del 50% per compensare i costi, direttamente o indirettamente, sostenuti per la sostituzione dell'Appaltatore, del Concessionario o del Subcontraente. Le somme residue sono destinate ad implementare gli standard di sicurezza antimafia, secondo le prescrizioni impartite dal Prefetto.

**ARTICOLO 11
VIGILANZA.**

1. Ai fini del presente Protocollo, l'Amministrazione aggiudicatrice è individuata quale soggetto responsabile della sicurezza degli interventi affidati per la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei contratti e subcontratti di cui al precedente art. 1 comma 2, anche sotto il profilo antimafia, ed



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

- ha il compito di garantire, verso gli organi deputati ai controlli antimafia ed anticorruzione, il flusso informativo dei dati relativi agli operatori economici della "filiera" delle imprese.
- 2.L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera "filiera" dei soggetti, comunque coinvolti nella realizzazione del contratto pubblico, si conformi agli obblighi previsti dal presente Protocollo. A tal fine, è prescritto l'obbligo per l'Appaltatore o per il Concessionario di adoperarsi affinché tutti i soggetti della "filiera" sottoscrivano copia del presente Protocollo, in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare, nei contratti e nei subcontratti con i fornitori, analoghe clausole, che obbligano subcontraenti e fornitori ad inserire le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
- 3.L'Amministrazione aggiudicatrice vigila sull'attuazione del presente Protocollo, inviando al Prefetto, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

**ARTICOLO 12
EFFICACIA E DURATA DEL PROTOCOLLO.**

- 1.Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e per la durata di due anni, prorogabili previa formale intesa fra le Parti.
- 2.A decorrere dalla data di sottoscrizione, il presente Protocollo abroga e sostituisce il vigente Protocollo di legalità siglato dal Prefetto di Napoli e dalla Regione Campania, in data 1 agosto 2007, fatta salva la continuità dell'applicazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla medesima data.

Sottoscritto a.... il.....

Il Prefetto di Napoli

Il Presidente della Giunta regionale della Campania